DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 19-sexies

Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare

Versione in vigore dal 6 dicembre 2017, non più in vigore dal 1 maggio 2019 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
Estremi	Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
Titolo	III — Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-finanziaria-e-per-esigenze/art-19-sexies-assegnazione-di-immobili-conferiti-a-fondi-comuni-di-investimento/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it